



# COMUNE DI GERACE

(Provincia di Reggio Calabria)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 08  
DEL 30/03/2017

**OGGETTO: Imposta unica comunale – (I.U.C.). Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (tasi) per l'anno 2017.**

L'anno 2017 il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **18:50** convocato dal Sindaco con avvisi scritti in data 24/03/2017 prot. n. 2399 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Giuseppe Pezzimenti in sessione ordinaria di prima convocazione il **Consiglio Comunale**, composto da:

Presenti: SI NO

	SI	NO
<b>PEZZIMENTI Giuseppe</b> (Presid.)	X	
<b>MULTARI Ernesto</b>	X	
<b>FEMIA Carmelo</b>	X	
<b>GALLUZZO Salvatore</b>	X	
<b>LACOPO Giuseppe</b>	X	
<b>RODI Francesco</b>	X	
<b>ORLANDO Michele</b>	X	
<b>ZAPPIA Domenico</b>	X	
<b>VARACALLI Giuseppe</b>		X
<b>MACRI' Giuseppe</b>		X
<b>LIZZI Rudi</b>	X	

Presenti: **09** Assenti: **02**

Partecipa il Segretario Generale Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni.

Assume la Presidenza il Sindaco - Presidente del Consiglio il quale, constatato che i consiglieri presenti, in **n. 09** su **n. 11** consiglieri assegnati ed in carica, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

### I L P R E S I D E N T E

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti preventivamente i seguenti pareri ai sensi del T.U.EE.LL.;

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Dott. Giulio Cusato)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Dott. Giulio Cusato)

## I L P R E S I D E N T E

Relaziona in merito al punto posto all'ordine del giorno riportandosi agli atti. Richiama i contenuti della nota già allegata al precedente verbale della medesima seduta.

A conclusione degli interventi, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul punto posto all'ordine del giorno.

## I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

**Udita** la relazione del Sindaco;

**Premesso** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**Richiamata** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Richiamati** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;*

**Atteso** che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**Richiamata** la propria deliberazione n. 13 in data 11/05/2016, con la quale, sono state stabilite le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) per l'anno di imposta 2016:

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30*

dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2016**

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Altri immobili	0,86%

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazioni tenute a disposizione	1 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8, A/9)	1 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze diverse dalle categorie precedenti	Esenti
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

Rilevato che in base all'art. 41 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Importo previsto 2017 (€)
Illuminazione pubblica	Spese energia elettrica	105.000,00
Viabilità e circolazione stradale	Manutenzione delle strade	15.000,00
Polizia locale	Personale	109.024,36
Polizia locale	Acquisto beni di consumo	8.863,39
Polizia locale	Prestazione di servizi	12.700,00

Considerato inoltre che il gettito complessivo stimato per l'anno 2017 ammonta ad € 24.136,64 con un ristoro da parte del Ministero per la perdita di gettito sulle abitazioni principali diverse dalle categorie A/1, A/8, A/9 di € 28.376,14, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 21,10%, così determinata:

Gettito complessivo stimato Tasi (A)	€ 24.136,64
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 250.587,75
Differenza (B - A)	€ 226.451,11
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A)/B	9,03%

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

**Richiamato** l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;*

#### **Viste:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

**Richiamata** la deliberazione di G.C. n. 27 del 27/03/2017, immediatamente eseguibile, con la quale si è stabilito:

1. di approvare, per le motivazioni espone in premessa ed alle quali integralmente si rinvia ed a conferma di quanto già stabilito per l'esercizio precedente, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>
Abitazione tenute a disposizione	1 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze (Solo categorie A/1, A/8, A/9)	1 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze diverse dalle categorie precedenti	Esenti
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

2. di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1), rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della legge 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 9,03%;
- che la deliberazione sarebbe stata sottoposta alla specifica approvazione del Consiglio comunale essendo adottato dalla Giunta al solo di procedere alla redazione della proposta di bilancio sulla scorta delle previsioni delle varie entrate previste dalla legge;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con votazione il cui esito di seguito si riporta:

presenti                    nove    (n.09);

favorevoli        nove    (n.09);  
contrari            zero  
astenuti            zero

## D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di prendere atto ed approvare la deliberazione di G.C. n. 27 del 23/03/2017 e di approvare le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione tenute a disposizione	1 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze (Solo categorie A/1, A/8, A/9)	1 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze diverse dalle categorie precedenti	Esenti
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

- 2) di dare atto che

- le aliquote di cui al punto 1), rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della legge 27/12/2013n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 9,03%;
- di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. E), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

- 4) di dare mandato al Responsabile della trasparenza di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Comune, sezione Tributi comunali;

Con separata votazione palese il cui esito di seguito si riporta:

presenti            nove    (n.09);  
favorevoli        nove    (n.09);  
contrari            zero  
astenuti            zero

## D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di dare tempestivamente corso all'iter di approvazione del bilancio.



## Deliberazione di Consiglio Comunale N. 08 Del 30/03/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco – Presidente**  
(Dott. Giuseppe Pezzimenti)

**Il Segretario Generale**  
Avv. Demetrio Eros D. Polimeni

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Prot. n. 2856  
Gerace li, 1-4-04-2017

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

### ESECUTIVITA'

Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità **è divenuta esecutiva** in data .....

- Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Avv. Demetrio Eros D. Polimeni)

E' copia conforme all'originale.

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Gen.le  
Resp. del Servizio